

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3975

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOMASSINI e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1999

—————

Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale
per gli assistenti sociali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La professione di assistente sociale ha ottenuto il pieno riconoscimento di professione intellettuale con la legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva del relativo albo e ordinamento.

L'articolo 1 della suddetta legge definisce i contenuti propri della professione e le modalità con le quali può essere esercitata, disponendo: «1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale».

L'assistente sociale stabilisce quindi una «relazione d'aiuto» che esige una garanzia di riservatezza a tutela del rapporto fiduciario instaurato con il cliente ed utente.

Nel codice deontologico la professione si vincola ampiamente a tale impegno di tutela della riservatezza e al segreto professionale, che hanno costituito una costante nella storia e formazione della professione. Nel

Capo III ben sette articoli trattano la materia in particolare l'articolo 20 recita: «L'assistente sociale che nell'esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:

rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali;

richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'esclusivo interesse degli stessi;

autorizzazione dell'interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.

Altresì l'articolo 21 recita: «L'assistente sociale è tenuto ad esigere l'obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate».

È ben evidente che la norma deontologica non appare sufficiente a garantire all'utente o cliente l'esigibilità di tale diritto se non sostenuta da un intervento normativo che sancisca il diritto-dovere al segreto professionale di questi professionisti, al pari di quanto l'ordinamento dispone per altre categorie professionali.

Con il presente disegno di legge pertanto si propone di estendere l'obbligo del segreto professionale agli esercenti la professione di assistente sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciuto in ragione della professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale.

2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore.

3. Agli assistenti sociali si applicano, altresì, le disposizioni vigenti in materia di segreto professionale in quanto compatibili.

